

Causa C-18/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

16 gennaio 2020

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)

Data della decisione di rinvio:

18 dicembre 2019

Ricorrente:

XY

Autorità resistente:

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo, Austria)

Oggetto del procedimento

Diritto di asilo – Elementi o risultanze nuovi – Portata – Riapertura del procedimento – Incorretta trasposizione della direttiva

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (in prosieguo anche denominata: la «direttiva procedure»), articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'espressione «sono emersi o sono stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi», contenuta nell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,

recante procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale (rifusione), comprenda anche circostanze che esistevano prima della conclusione definitiva della precedente procedura di asilo.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

- 2) Se, qualora emergano nuovi fatti o prove che lo straniero, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere nel procedimento precedente, ciò sia sufficiente per consentire al richiedente asilo di chiedere la riapertura di un precedente procedimento concluso in via definitiva.
- 3) Se, nel caso in cui il richiedente, per propria colpa, non abbia presentato nella precedente procedura di asilo gli argomenti relativi ai nuovi motivi dedotti, l'autorità possa rifiutare di esaminare nel merito una domanda reiterata sulla base di una norma nazionale che stabilisce un principio generalmente applicabile nella procedura amministrativa, sebbene lo Stato membro, non avendo adottato norme specifiche, non abbia recepito correttamente le disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva procedure e, di conseguenza, non si sia neanche avvalso espressamente della facoltà, concessa dall'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva procedure, di poter prevedere un'eccezione all'esame nel merito della domanda reiterata.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (innanzi anche denominata: la «direttiva procedure»): considerando 36, articoli 1, 2, 33 e 40.

Disposizioni nazionali citate

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (legge generale sul procedimento amministrativo; in prosieguo: l'«AVG»): articoli 68 e 69;

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (codice di procedura dei giudici amministrativi, in prosieguo: il «VwGVG»): articolo 32;

Legge sul diritto di asilo del 2005 (in prosieguo: l'«AsylG 2005»): articoli 2, 3, 8, 10, 57 e 75;

Fremdenpolizeigesetz 2005 (legge di polizia sugli stranieri del 2005, in prosieguo: il «FPG»): articoli 52 e 55;

Gesetz über das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (legge sul procedimento dinanzi all'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo; in prosieguo: il «BFA-VG»): articolo 9.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente XY, nato nel 1990, proviene dall'Iraq. Dopo l'ingresso illegale in Austria, il 18 luglio 2015 ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'AsylG 2005. Durante il colloquio iniziale condotto da un organo del servizio di pubblica sicurezza, dichiarava di essere sciita. Le milizie sciite gli avrebbero chiesto di combattere per loro. Ma non voleva combattere e non voleva uccidere altre persone o essere ucciso lui stesso. Inoltre, la situazione in Iraq è molto grave; la guerra imperversa in quel paese. XY sottolineava, altresì, che questo era il suo «unico motivo di fuga».
- 2 Con lettera del 23 marzo 2016, XY chiedeva di essere sentito nell'ambito della procedura di asilo e, facendo riferimento ai documenti presentati contestualmente, dichiarava di essere stato detenuto in carcerazione preventiva nel suo Paese d'origine per cinque mesi. Sarebbe stato accusato di concorso in alcuni reati. Oltre a ciò, riferiva che, nel 2008, aveva subito una ferita d'arma da fuoco.
- 3 Il 30 maggio 2017, XY veniva sentito dall'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo. Affermava di essere celibe e di non avere figli, di essere nato a Baghdad e di avervi sempre vissuto. Anche suo padre e i suoi fratelli avrebbero vissuto a Baghdad, mentre sua madre era già morta. XY aveva vissuto con suo padre e i suoi fratelli.
- 4 Come motivo della partenza dal suo paese natale, XY dichiarava che lui e suo padre erano sciiti, mentre sua madre e i suoi parenti erano sunniti. C'erano «alcune persone» tra i parenti della madre che appartenevano a gruppi radicali. Queste persone avevano minacciato di eliminare tutta la famiglia se XY «avesse detto qualcosa su di loro».
- 5 L'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo ha chiesto più volte a XY se avesse indicato tutti i motivi della sua fuga, circostanza che veniva da lui confermata.
- 6 Dopo aver effettuato ulteriori indagini, con decisione del 29 gennaio 2018, l'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo ha respinto la domanda di XY, sia riguardo alla richiesta di riconoscimento dello status di beneficiario del diritto di asilo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, AsylG 2005, sia riguardo a quella relativa allo status di beneficiario di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, AsylG 2005. Inoltre, a XY non veniva rilasciato alcun titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 57 AsylG 2005 e nei suoi confronti veniva emessa una decisione di rimpatrio (ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, punto 2, FPG, dell'articolo 10, paragrafo 1, punto 3, AsylG 2005 e dell'articolo 9 BFA-VG); veniva altresì stabilito, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 9, FPG, che il suo allontanamento in Iraq era legittimo. L'autorità fissava il periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'articolo 55, paragrafi da 1 a 3, FPG, in 14 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di rimpatrio.

- 7 L'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo ha giustificato la propria decisione affermando che la domanda di XY non era credibile, essendo essa contraddittoria, illogica e caratterizzata da diverse incongruenze.
- 8 XY ha impugnato la decisione dell'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), contestando la valutazione delle prove effettuata dalla suddetta autorità. Il 23 luglio 2018, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha tenuto un'udienza.
- 9 XY non ha addotto nuovi motivi di fuga, né nel suo ricorso né all'udienza dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale).
- 10 Con sentenza del 27 luglio 2018, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha respinto il ricorso del ricorrente in quanto infondato.
- 11 Il 4 dicembre 2018, XY ha presentato un'ulteriore domanda di protezione internazionale (in prosieguo anche denominata: la «domanda reiterata»). Come nuovo motivo della sua fuga, ha dichiarato di essere sempre stato omosessuale. In Iraq avrebbe dovuto temere per la propria vita a causa di ciò. Avrebbe nascosto questo motivo di fuga in occasione della sua prima domanda di asilo, poiché non sapeva che in Austria gli fosse consentito vivere liberamente la propria omosessualità. Lo avrebbe scoperto solo nel giugno 2018.
- 12 L'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo, con decisione del 28 gennaio 2019, adottata ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, AVG, ha respinto la domanda reiterata sia riguardo alla richiesta di riconoscimento dello status di beneficiario del diritto di asilo, sia riguardo a quella relativa allo status di beneficiario di protezione sussidiaria. Inoltre, a XY non veniva concesso alcun titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 57 AsylG 2005 e venivano emessi nei suoi confronti una decisione di rimpatrio (ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, punto 2, FPG, dell'articolo 10, paragrafo 1, punto 3, AsylG 2005 e dell'articolo 9 BFA-VG) e un divieto di ingresso limitato a un periodo di due anni ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1 e 2, FPG; veniva inoltre statuito, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 9, FPG, che il suo allontanamento in Iraq era legittimo. Non veniva concesso un periodo per la partenza volontaria ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1a, FPG.
- 13 XY ha impugnato la decisione dell'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale).
- 14 Con sentenza del 18 marzo 2019, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha accolto il ricorso nella misura in cui esso era diretto contro l'emanazione del divieto d'ingresso. Il ricorso veniva dichiarato infondato quanto al resto.

- 15 XY ha impugnato tale decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa). La presente domanda di pronuncia pregiudiziale viene presentata nell'ambito di tale ricorso.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 16 L'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo ha giustificato il rigetto della domanda reiterata di asilo affermando che il nuovo motivo di fuga addotto non era credibile. Dato che i fatti rilevanti per la causa non sono cambiati, la validità della decisione adottata nella prima procedura di asilo precluderebbe una nuova decisione nel merito della domanda reiterata. La domanda reiterata dovrebbe pertanto essere respinta in virtù del principio della cosa giudicata.
- 17 Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha sostanzialmente seguito questa tesi.
- 18 XY sostiene che il fatto nuovo non è rappresentato dalla sua omosessualità, bensì dalla possibilità, ora manifestatasi, di poterla esprimere liberamente. La sua affermazione di essere riuscito a farlo solo a seguito del «suo coming out» sarebbe «in ogni caso» credibile perché conforme all'esperienza generale. Peraltro, anche ove il suo argomento relativo all'omosessualità non fosse più ammissibile secondo il diritto austriaco, lo sarebbe comunque ai sensi della direttiva 2013/32. Inoltre, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) avrebbe dovuto tener conto in ogni caso della sua omosessualità nel valutare la sussistenza di un divieto di respingimento.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 19 Nel caso di specie, la questione centrale – e su cui verte la **prima questione pregiudiziale** – riguarda l'interpretazione dell'espressione «sono emersi o sono stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi», contenuta nell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32. Non è chiaro se essa comprenda circostanze che esistevano prima del passaggio in giudicato della decisione sulla prima domanda di protezione internazionale.
- 20 La formulazione aperta e l'approccio sistematico depongono in questo senso. Tuttavia, ciò si discosta dal principio della cosa giudicata richiamato nel considerando 36 della direttiva 2013/32, almeno se si fa riferimento all'interpretazione di tale principio adottata in Austria. È quindi possibile che il suddetto principio debba essere inteso in modo diverso con riferimento alla direttiva 2013/32.
- 21 In caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice nazionale, con la **seconda questione pregiudiziale**, chiede se, ai sensi della direttiva 2013/32, sia sufficiente che al richiedente asilo sia consentito chiedere la riapertura del

precedente procedimento o se debba essere esperito un nuovo procedimento in merito alla domanda reiterata.

- 22 Entrambe le opzioni appaiono possibili. In favore della prima opzione depone l'importanza dell'istituto giuridico della cosa giudicata, che si evince dal considerando 36 della direttiva 2013/32. In favore della seconda opzione depone il tenore letterale dell'articolo 40, paragrafo 3, secondo il quale, in caso di elementi o risultanze nuovi, «la domanda è sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II».
- 23 In caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice nazionale chiede altresì, con la **terza questione pregiudiziale**, se a un richiedente asilo che, per propria colpa, non abbia presentato i nuovi motivi già nel primo procedimento, possa essere negata la facoltà di far esaminare nel merito la domanda reiterata, sebbene l'articolo 40 della direttiva 2013/32 non sia stato recepito correttamente.
- 24 In tale contesto, occorre chiarire se, ai fini della trasposizione dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2013/32, gli Stati membri debbano prevedere una deroga *espressa* relativa all'esame nel merito di domande reiterate o se il diritto nazionale possa essere interpretato in un modo conforme al diritto dell'Unione.